



REGIONE DEL VENETO

**DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'E DEI CONFLITTI
DI INTERESSI ALL'INTERNO DEL CONSORZIO PER LA
RICERCA SANITARIA – CORIS**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea del 18.12.2020

Art. 1
Oggetto

1. Le presenti disposizioni, ferma restando l'applicazione delle specifiche previsioni di legge in materia, disciplinano le incompatibilità e i conflitti di interessi all'interno del Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS ed integrano quanto disposto dal Codice Etico comportamentale approvato dal Consiglio di Amministrazione del CORIS in data 4 maggio 2017.

Art. 2
Definizione generale di conflitto di interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto, anche potenziale, tra i doveri di coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza o svolgono un incarico o carica presso il CORIS e un loro interesse personale od oggettivo, diretto o indiretto, in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità o di produrre a vantaggio proprio o di terzi degli effetti diversi da quelli propri.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono:
 - a) sottoscrivere al momento dell'assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro o di consulenza un'apposita dichiarazione che escluda la presenza di condizioni di conflitto di interesse con il CORIS;
 - b) evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti dal rapporto instaurato con il CORIS o con gli interessi dello stesso;
 - c) verificare l'assenza di conflitti di interessi con il CORIS prima dell'accettazione di qualsiasi incarico e lo svolgimento di qualsiasi attività.
3. Qualora sussista una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, deve essere dichiarata dal soggetto interessato per iscritto, o essere rilevata d'ufficio e portata tempestivamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza per la verifica della stessa.
4. In tutti i casi in cui sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, il soggetto interessato deve astenersi dall'attività oggetto del conflitto stesso. Il componente dell'organo collegiale non può partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto nella decisione allontanandosi dall'aula in cui si svolge la votazione.

Art. 3
Casi particolari di conflitto di interessi

1. Il presidente, l'amministratore delegato, il componente del consiglio di amministrazione, il direttore scientifico, il componente del comitato tecnico scientifico, il dipendente, il

consulente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini fino al quarto grado, del coniuge o convivente.

2. Il presidente, l'amministratore delegato, il componente del consiglio di amministrazione, il direttore scientifico, il componente del comitato tecnico scientifico, il dipendente, il consulente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di qualsiasi organismo, pubblico o privato, in cui lo stesso sia amministratore, gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali o di rappresentanza.
3. Il comma 2 si applica anche al caso in cui l'organismo pubblico o privato sia potenziale beneficiario o fornitore del CORIS e la decisione o attività oggetto di astensione possa portare vantaggio a tale organismo.
4. I dipendenti e i consulenti esterni del CORIS, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non devono svolgere attività che li pongano in conflitto di interessi, nel processo di selezione dei richiedenti beneficiari e/o dei fornitori.

Art. 4

Conflitti di interessi in sede di valutazione dei progetti di ricerca

1. Il direttore scientifico e il componente del comitato tecnico scientifico che sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca sottoposto alla valutazione del CORIS o che svolga o abbia svolto negli ultimi due anni una collaborazione con il responsabile scientifico del progetto da valutare o in istituzioni in cui si deve svolgere il progetto da valutare, o abbia interessi comuni con il responsabile scientifico del progetto da valutare o con le istituzioni in cui si deve svolgere il progetto da valutare deve:
 - a) dichiarare a verbale l'esistenza del potenziale conflitto di interessi;
 - b) astenersi dal giudizio sullo specifico progetto con abbandono della sessione di valutazione per tutta la durata di valutazione del progetto stesso.

Art. 5

Incompatibilità tra cariche

1. Le cariche di presidente, di amministratore delegato, di componente del consiglio di amministrazione, sono incompatibili con le cariche di componente del comitato tecnico scientifico, di direttore scientifico, di revisore unico e di componente dell'organismo di valutazione.

Art. 6
Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza vigila sull'osservanza delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui al presente Codice Etico secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231/2001 adottato dal CDA di CORIS con Delibera del 12 dicembre 2017.

ART. 7
Decorrenza

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal 18 dicembre 2020.